

INTRODUZIONE AL REDDITO DI ESERCIZIO

1. Il reddito d'impresa

La redditività dell'impresa costituisce un obiettivo cognitivo irrinunciabile dal momento che la sua stessa sopravvivenza dipende dalla sua capacità di generare stabilmente valore.

Non a caso, dunque, il sistema informativo, fondato sulla contabilità generale tenuta secondo il metodo della partita doppia applicato al sistema del reddito, tende alla determinazione del reddito da effettuarsi periodicamente e cioè – convenzionalmente – alla fine di ciascun periodo amministrativo: non è, dunque, il cosiddetto reddito globale (o totale) a destare interesse, bensì il reddito di esercizio.

In effetti, il **reddito globale** è una quantità oggettiva e consuntiva la cui determinazione – per quanto laboriosa – non suscita particolari problematiche estimative; esso può essere quantificato come:

- ✗ Σ Ricavi totali – Σ Costi totali, rilevati durante l'intera vita dell'impresa;
- ✗ Σ Entrate numerarie totali – Σ Uscite numerarie totali, **relative alle sole variazioni economiche dirette**.

Per quanto certo nella sua misura, il reddito globale non presenta una grande utilità in quanto deriva dalla somma algebrica di quantità riferite ad accadimenti definitivamente conclusi, sui quali, dunque, è troppo tardi per intervenire con azioni correttive e migliorative. Il reddito globale è, dunque, un mero “dato di fatto”, rappresentando il risultato finale della gestione ormai definitivamente conclusa cioè la ricchezza generata o distrutta dall'impresa nell'intera sua vita.

È evidente che per orientare efficacemente la gestione, quest'ultima deve ancora essere in corso di svolgimento; di conseguenza, la conoscenza della ricchezza, generata o distrutta, deve necessariamente essere periodica: la quantificazione del reddito di esercizio – determinato al termine di ciascun periodo amministrativo – diviene imprescindibile ed irrinunciabile anche se solleva ardui problemi di determinazione.

In effetti, il reddito di esercizio rappresenta:

- ✗ se **positivo**, la potenziale ricchezza da distribuire agli aventi diritto, quale compenso per il rischio corso;
- ✗ se **negativo**, la potenziale ricchezza da conferire da parte degli aventi diritti – *in primis* il soggetto economico – così da ripristinare le condizioni di economicità della gestione, garantendo probabilisticamente la sopravvivenza dell'impresa.

Il reddito di esercizio si determina alla fine del periodo amministrativo ed esprime il risultato economico dell'esercizio, cioè di quella porzione di gestione che ad esso si vuole ragionevolmente attribuire.

Il **reddito di esercizio**, dunque, è una **quantità astratta** in quanto espressione del risultato economico della gestione che, dispiegandosi senza soluzione di continuità, costituisce un fenomeno **unitario** nel tempo e nello spazio. L'astrazione di tale risultato economico deriva dalla nozione stessa di **esercizio**, cioè di una porzione dell'intera ed unitaria gestione aziendale, riferita logicamente – ancorché astrattamente – ad una unità temporale denominata periodo amministrativo.

La gestione che ha svolgimento durante il periodo amministrativo genera **variazioni economiche dirette** – le sole significative al fine della determinazione del reddito – rappresentate dai costi e dai ricavi che vengono rilevati numericamente in contabilità al verificarsi degli scambi tra l'impresa e le terze economie.

Poiché la **gestione non ha soluzione di continuità**, è inevitabile che, alla fine di un qualsiasi periodo amministrativo, vi siano numerose e varie operazioni ancora in corso di svolgimento, le quali, talora, possono dispiegare i propri effetti anche per molti anni a venire.

Ciò significa che, **se le operazioni gestionali sono ancora in corso di svolgimento**, i costi o i ricavi rilevati numericamente in occasione del loro manifestarsi durante il periodo amministrativo, non possono essergli logicamente attribuiti in modo totale ed esclusivo; analogamente, ciò significa che vi possono essere operazioni economicamente in corso ancorché non ancora contabilmente manifestatesi che, dunque, esistono pur in assenza di costi o di ricavi rilevati numericamente nel periodo.

Il reddito di esercizio non può, dunque, essere banalmente determinato accostando i ricavi rilevati numericamente ai costi rilevati numericamente nel medesimo periodo amministrativo.

In ciò consiste l'astrazione insita nella determinazione del reddito di esercizio: il fenomeno osservato di cui tale grandezza vuole essere espressione non è l'intera gestione – ossia un sistema compiuto e definito di operazioni economiche – bensì è un **esercizio** cioè una porzione astrattamente individuabile di quell'unitario sistema. In altre parole, mediante la determinazione del reddito di esercizio si vogliono sinteticamente esprimere le risultanze di un sistema di operazioni gestionali che, essendo parzialmente in corso di espletamento, potrebbero – almeno teoricamente – contribuire alla formazione anche del reddito dell'esercizio o degli esercizi a venire.

Essendo una quantità astratta, il reddito di esercizio non può **mai** assumere un **unico valore** né un **unico significato**, poiché le modalità che si possono adottare per compiere l'astrazione possono essere, almeno teoricamente, infinite.

In effetti, il reddito di esercizio – come ogni quantità astratta – può assumere differenti **configurazioni** in ordine alle scelte estimative adottate per stabilire **se e quanto** le operazioni in corso di svolgimento possono o devono concorrere alla sua formazione. In altri termini, come ogni quantità astratta, il reddito di esercizio può assumere **differenti configurazioni**, il che vuol dire che può assumere non solo **differenti valori**, ma anche **differenti significati**. In effetti, ogni configurazione di reddito di esercizio è differente non solo nel suo valore, ma soprattutto nel suo significato, in quanto sottintende una differente logica nell'apprezzamento del contributo delle operazioni in corso di espletamento.

Ecco perché la locuzione “reddito di esercizio” resta vaga, generica ed indeterminata finché non viene accostata da un'opportuna qualificazione che permetta di comprendere le modalità in base alle quali si è compiuta l'astrazione in quanto non esiste un'unica ed incontrovertibile logica per affrontare la complessa problematica estimativa di fine periodo.

Poiché possono essere teoricamente infinite le modalità attraverso le quali compiere l'astrazione, **il reddito di esercizio è necessariamente una quantità la cui determinazione è espressione di un particolare e personale punto di vista.**

È, dunque, imprescindibile individuare il soggetto di riferimento cui tale quantità astratta è dedicata: la **determinazione delle quantità stimate** – espressive delle operazioni in corso di svolgimento al termine del periodo amministrativo – soggiace a **quei** principi ed a **quei** criteri che traggono logica e naturale ispirazione dagli interessi subiettivi del **soggetto destinatario**.

Analogamente, la **rappresentazione dei valori** che concorrono alla formazione del reddito di esercizio si ispira necessariamente a modelli espositivi capaci di soddisfare gli interessi conoscitivi giudicati prioritari dal **soggetto destinatario**, in nome del quale il reddito di esercizio – in “quella” specifica configurazione – è determinato.

In sintesi, si può affermare che, al mutare di tale soggetto, cambiano completamente sia la logica di **determinazione delle quantità stimate** sia le modalità di **rappresentazione dei componenti reddituali**. In altre parole, al mutare del soggetto destinatario, cambia la **configurazione** di reddito di esercizio oggetto di determinazione e rappresentazione, poiché i suoi interessi subiettivi condizionano:

- ✘ le scelte sostanziali che riguardano la determinazione delle quantità stimate espressive delle operazioni in corso di svolgimento che contribuiscono alla quantificazione del reddito di esercizio nella configurazione voluta;
- ✘ le scelte formali che si riferiscono alla rappresentazione delle quantità – oggettive e stimate – che congiuntamente concorrono alla formazione del reddito di esercizio nella predefinita configurazione.

Gli interessi subiettivi perseguiti dal soggetto destinatario diventano la **finalità** – esplicita o sottesa – alla quale è ispirato l'intero processo estimativo da compiere per attribuire il corretto valore alle operazioni in corso di svolgimento e, dunque, alla configurazione prescelta del reddito di esercizio.

Nel compimento dell'astrazione, il contributo delle operazioni in corso di svolgimento va apprezzato adottando **principi** coerenti alla finalità della configurazione adottata cosicché non siano danneggiati gli interessi subiettivi del soggetto destinatario.

L'individuazione dei principi conduce alla scelta di opportuni **criteri di valutazione** da applicare alle singole fattispecie così da giungere alla determinazione dei valori stimati espressivi del contributo delle operazioni in corso alla formazione del reddito di esercizio.

Il **processo estimativo** – espletato al termine del periodo amministrativo – riguarda le **operazioni in corso di svolgimento** e conduce alla determinazione delle quantità stimate che ne esprimono il contributo alla formazione del reddito di esercizio, concorrendo a diminuirlo ovvero ad accrescerlo.

Il concorso delle quantità stimate – determinate sulla base di ipotesi e previsioni – alla formazione del reddito di esercizio comporta la semplice evidenza che quest’ultimo, seppur riferito ad un periodo amministrativo trascorso, non può mai avere natura completamente consuntiva.

Il soggetto cui è idealmente dedicata la determinazione del reddito di esercizio – nella prescelta configurazione – è anche interessato a conoscere come tale quantità astratta e complessa si sia formata.

Il mero valore del reddito di esercizio è, infatti, ermetico anche per il soggetto destinatario in quanto solo l’evidenza dei suoi componenti – positivi e negativi – può permettere di comprenderne il significato così da trarne indicazioni utili per il soddisfacimento delle proprie esigenze cognitive.

Vi possono essere svariate modalità per esporre i componenti reddituali, i quali possono essere diversamente presentati in ordine al criterio di classificazione adottato.

I diversi **modelli di rappresentazione** dei componenti reddituali mettono in risalto “qualità” diverse del reddito di esercizio, dalla cui evidenza è possibile interpretarne correttamente il significato.

I modelli di rappresentazione hanno un’inevitabile derivazione contabile in quanto i valori che vi figurano devono risultare dalla contabilità.

La costruzione di ogni modello di rappresentazione presuppone l’applicazione di una **metodologia di assestamento** per la “trascrizione” contabile dei valori stimati extra-contabilmente attraverso il processo estimativo di fine periodo.

In sintesi, appare evidente che le diverse configurazioni di reddito di esercizio, provenendo da precisi schemi logico-argomentativi di riferimento orientati al perseguimento di prescelte finalità, individuano quantità astratte differenti nel valore e nel significato (Schema 1).

Schema 1 – Le configurazioni di reddito di esercizio



I soggetti interessati a conoscere l'entità e le caratteristiche del reddito di esercizio – e del connesso capitale – sono potenzialmente infiniti, così come sono infiniti i soggetti che, a vario titolo coinvolti nelle vicende gestionali dell'impresa, desiderano esserne tutelati, manifestando altresì il legittimo interesse a conoscerne le risultanze.

Nondimeno, si possono individuare due principali categorie di soggetti, distinti in ordine alla loro capacità di difendere direttamente i propri interessi, a prescindere dalla loro partecipazione – effettiva o puramente formale – ai processi decisionali:

- × soggetti “deboli”:
 - ‡ soci di minoranza e creditori sociali
 - ‡ ogni *stakeholder* incapace di auto-tutela
- × soggetti “forti”:
 - ‡ soggetto economico
 - ‡ amministrazione finanziaria

In difesa degli interessi legittimi manifestati dai cosiddetti soggetti “deboli” viene determinata la **configurazione civilistica** o **legale** del reddito di esercizio mediante la quale il Legislatore civilistico – ergendosi *super partes* – formula una *corpus* di norme raccolte nel Codice Civile, tese, in sintesi, a preservare la solidità del patrimonio dell'impresa che costituisce una concreta garanzia per le obbligazioni contratte.

In difesa degli interessi propri dell'amministrazione finanziaria – sintetizzabili nell'esigenza di assicurare la massima contribuzione e, quindi, il più elevato gettito fiscale – viene determinata la **configurazione fiscale** nel rispetto della vigente la normativa tributaria.

Il **reddito di esercizio prelevabile (o da apportare)** è, infine, la configurazione determinata **per** il soggetto economico ossia per la persona o il gruppo di persone che – di fatto – governa l'impresa.

Tale configurazione di reddito di esercizio, pur esprimendo il risultato economico della gestione attribuita al periodo amministrativo trascorso, è determinata apprezzando le operazioni in corso a quella data con l'attenzione e la tensione a non danneggiare i successivi svolgimenti gestionali (Schema 2).

Schema 2 – Il reddito di esercizio prelevabile

Reddito di esercizio prelevabile

È la configurazione assunta dal reddito di esercizio determinato **per** il soggetto economico nell'intento di **tutelare gli interessi subiettivi** e di **soddisfare le esigenze cognitive**.

I principi ed i criteri che conducono alla determinazione dei componenti reddituali, così come le modalità che portano alla loro rappresentazione, sono ispirati alla preservazione ed al potenziamento delle **condizioni prospettiche di autosufficienza economica**.

❧ ❧ ❧

2. Le operazioni in corso alla fine del periodo

La **quantità-obiettivo** che sintetizza le performance aziendali è il **reddito di esercizio** cioè il risultato economico netto della gestione attribuita ad un periodo amministrativo il quale è determinato alla fine del periodo amministrativo, in occasione della chiusura dell'esercizio, unitamente al **capitale di esercizio**.

Nondimeno, la contabilità correttamente tenuta nel corso del periodo amministrativo – pur nel sostanziale e rigoroso rispetto del sistema del reddito – è necessaria, ma non sufficiente al raggiungimento di tale obiettivo; in altre parole, la somma algebrica dei costi e dei ricavi rilevati numericamente nel periodo non rappresenta un risultato economico significativo.

Tale scarsa significatività si deve al fatto che al termine del periodo numerose e molteplici sono le operazioni ancora in corso di svolgimento:

- ✘ materie prime acquistate ed ancora inutilizzate che giacciono in magazzino; semilavorati in attesa di ultimazione, nel prossimo periodo a conclusione del processo produttivo; prodotti fini già ottenuti, ma non ancora collocati sul mercato;
- ✘ impianti, macchinari ed attrezzature, passibili di essere riutilizzati ancora in numerosi processi produttivi; automezzi, fabbricati e mobili idonei a rendere la propria utilità anche nei successivi periodi;
- ✘ finanziamenti ottenuti o concessi con vincolo di prestito e non ancora giunti a scadenza;
- ✘ ...

Tali operazioni gestionali, si noti, possono essere rappresentate da costi o ricavi già rilevati numericamente nel periodo amministrativo così come possono essere economicamente iniziate pur senza aver lasciato alcuna traccia nella contabilità. Si ricorda, infatti, che la manifestazione contabile avviene in un momento preciso convenzionalmente individuato allorché è nota la prestazione numeraria dello scambio tra l'impresa e le terze economie.

La fase della liquidazione permette di stabilire l'entità della prestazione numeraria, conoscendo la variazione numeraria espressa dall'insorgenza o dall'estinzione di crediti o debiti numerari ovvero, sebbene più raramente, dall'entrata o dall'uscita direttamente di mezzi monetari. Tale fase, determinante al fine della rilevazione contabile, è quasi sempre comprovata dal ricevimento o dall'emissione di documenti quali fatture di acquisto e di vendita, note di accredito, mandati e bonifici di pagamento, ...

La scelta convenzionale di rilevare un'operazione gestionale solo nel momento in cui ne è comprovata l'avvenuta liquidazione implica la possibilità – tutt'altro che infrequente – che, al termine del periodo amministrativo, esistano molteplici operazioni, rilevanti al fine della determinazione del reddito di esercizio, ancorché del tutto ignorate, sino a quella data, dalla contabilità.

A titolo esemplificativo, si consideri il seguente caso relativo ad un'operazione di vendita:

- ✘ il 29 dicembre la vendita è concordata con il cliente – secondo la prassi per via telematica – e, quindi, perfettamente definita nelle sue condizioni di prezzo, di imballaggio ed altri servizi accessori, di trasporto e consegna,;
- ✘ il giorno successivo l'ordine di imballaggio per il trasporto giunge dall'ufficio vendite ai reparti addetti;
- ✘ il 31 dicembre la merce, correttamente confezionata, è spedita al cliente;
- ✘ la nota di scarico del magazzino, testimoniante l'avvenuta consegna della merce allo spedizioniere, non arriva, però, all'ufficio contabilità entro il giorno stesso che segna convenzionalmente la chiusura del periodo amministrativo;
- ✘ pertanto, al termine del periodo amministrativo la fattura non risulta ancora emessa benché la merce non sia più in magazzino.

L'esempio precedente dimostra palesemente come un'operazione di vendita non sia rilevata in contabilità, pur essendo sicuramente avvenuta ed essendo economicamente rilevante al fine della determinazione del reddito di esercizio: il ricavo di vendita, ancorché non manifestatosi contabilmente per le ragioni anzidette, deve, tuttavia, concorrere alla formazione del reddito di esercizio, costituendone un componente positivo di competenza.

Ancora, si consideri la situazione opposta a quella appena considerata, messa in luce dall'esempio di seguito proposto:

- ✘ durante il periodo amministrativo è stato regolarmente acquistato un macchinario;
- ✘ al ricevimento della fattura, il costo di acquisto (variazione economica diretta) del fattore è inserito in contabilità così come la relativa variazione numeraria, attraverso la registrazione negli appositi conti:
 - ‡ conto numerario assimilato per l'uscita numeraria assimilata (debito verso il fornitore);
 - ‡ conto numerario assimilato per l'entrata numeraria assimilata (credito verso l'Erario per l'IVA);
 - ‡ conto economico di reddito operativo pluriennale per la variazione economica diretta ed immediata (costo di acquisto);
- ✘ prevedibilmente, al 31 dicembre dello stesso anno si stima che il macchinario non abbia esaurito la propria utilità e, anzi, si ritiene fondatamente che esso potrà essere economicamente sfruttato ancora per molti anni a venire;

- * pertanto, al termine del periodo amministrativo, benché in contabilità sia iscritto l'intero costo di acquisto, è evidente come esso non possa concorrere interamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura.

Dagli esempi precedentemente considerati, si evince che i costi ed i ricavi rilevati numerariamente nel periodo amministrativo non sono necessariamente tutti e soli i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio: talora risultano manchevoli (come nel primo esempio), mentre altre volte essi appaiono esuberanti (come nel secondo esempio).

Di conseguenza, appare con evidenza che la gestione aziendale, pur nella sua logica unitarietà ravvisata nei processi decisionali ed altresì nella dinamica fattuale delle operazioni, debba essere **astrattamente** interrotta così da consentire l'apprezzamento delle numerose operazioni in corso di svolgimento alla fine del periodo amministrativo.

Ogni costo ed ogni ricavo rilevato numerariamente nel periodo è, dunque, solo **potenzialmente e teoricamente** un componente, negativo e positivo, del reddito dell'esercizio in chiusura. Il contributo alla formazione del reddito di esercizio dei costi e dei ricavi rilevati numerariamente nel periodo deve essere verificato – confermato ovvero smentito – mediante il processo estimativo espletato al termine del periodo stesso.

Il reddito di esercizio, infatti, è correttamente determinato attraverso la somma algebrica dei costi e dei ricavi **di competenza** cioè di variazioni economiche dirette che esprimono la **maturazione economica** delle operazioni gestionali alle quali si riferiscono e, quindi, la misura della loro afferenza all'esercizio in chiusura.

Non c'è, infatti, automatica e generale coincidenza tra un costo (ricavo) rilevato nel periodo ed un costo (ricavo) di competenza del connesso esercizio: solo per le operazioni che iniziano, si svolgono e si concludono all'interno di un unico periodo amministrativo la manifestazione contabile coincide con la maturazione economica; quest'ultima, infatti, è stabilita con facilità e certezza poiché l'operazione appartiene tutta esclusivamente a quell'unico periodo amministrativo.

Quando, invece, un'operazione non si è esaurita all'interno di un periodo amministrativo, è necessario stabilire **se e quanto** del costo o del ricavo che le esprime – sia esso rilevato o meno in contabilità – possa o debba essere fatto concorrere alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura.

La definizione di reddito di esercizio quale risultato economico netto della gestione attribuita ad un periodo amministrativo comincia, forse, ad apparire meno nebulosa:

- * non è il risultato economico di una singola area gestionale, bensì di tutta la gestione: è, infatti, **netto** cioè determinato attraverso la somma algebrica di tutti i ricavi e di tutti i costi, purché ritenuti di competenza dell'esercizio;
- * non è il risultato della gestione svolta nel periodo amministrativo, derivando, invece, da una scelta: nella parola **attribuzione** è racchiuso, dunque, tutto il senso delle operazioni extra-contabili (di valutazione) e successivamente contabili (di assestamento) che occorre compiere al termine del periodo amministrativo per trasformare i dati grezzi desunti dalla contabilità correttamente tenuta durante il periodo amministrativo – i costi ed i ricavi – in componenti negativi e positivi di competenza dell'esercizio.

L'apprezzamento della maturazione economica di un'operazione comporta dapprima l'espletamento di una valutazione – extra-contabile – che, solo successivamente, verrà riflessa nelle scritture contabili attraverso le scritture di assestamento per il tramite dei conti di bilancio.

Le operazioni gestionali in corso di svolgimento alla fine del periodo amministrativo possono essere così raggruppate in ordine alle loro principali e più significative peculiarità:

- * **Operazioni il cui svolgimento si protrae in due soli esercizi consecutivi** connesse a fattori a veloce ciclo di utilizzo, potendosi riferire tanto al ciclo economico quanto a quello finanziario;
- * **Operazioni il cui svolgimento si estende per numerosi periodi amministrativi** connesse a fattori a lento ciclo di utilizzo riferibili o meno all'attività tipica dell'impresa;
- * **Operazioni in corso di svolgimento relative alle attività finanziarie (UEP)** che, però, nei limiti e secondo le avvertenze di cui si dirà tra breve, possono essere ricondotte alle operazioni del primo tipo.

Più precisamente, le operazioni in corso di svolgimento – a prescindere dalla manifestazione contabile – che si concluderanno nel prossimo periodo amministrativo sono denominate **operazioni correlative**, mentre quelle che si concluderanno oltre il periodo successivo a quello in chiusura sono dette **operazioni plu-**

riennali: le prime comportano la determinazione di valori stimati comuni a due soli esercizi consecutivi, mentre le seconde conducono alla quantificazione di valori stimati comuni a più esercizi consecutivi.

Le **operazioni correlative** devono il loro nome alla situazione relativa alla tipologia più interessante di operazioni gestionali che, di norma si esauriscono entro un solo periodo amministrativo, protraendosi, al massimo, entro il successivo nel quale – di norma – si concludono.

Le operazioni correlative più tipiche sono quelle relative all'investimento ed al successivo – e, appunto, correlato – disinvestimento di fattori a veloce ciclo di utilizzo:

- ✘ nelle imprese mercantili, l'operazione gestionale tipica consiste nell'acquisto (investimento) di merci e nella loro successiva collocazione sui mercati di sbocco (disinvestimento);
- ✘ nelle imprese industriali, l'operazione gestionale tipica consiste nell'acquisto (investimento) di materie prime e nella successiva collocazione sui mercati di sbocco (disinvestimento) dei prodotti ottenuti al compimento del processo produttivo allestito.

La correlazione si evince – seppur per astrazione – dallo stretto e diretto legame che, unendo logicamente e finalisticamente le due operazioni di investimento e di disinvestimento, coinvolge in tale relazione biunivoca le quantità espressive delle stesse. È, infatti, intuibile la connessione tra il costo di acquisto di una determinata partita di merci ed il relativo ricavo di vendita; analogamente, è pure agevolmente comprensibile la connessione che si può stabilire tra il costo di acquisto delle materie prime – nonché degli altri fattori produttivi, anch'essi indispensabili per la realizzazione della produzione d'impresa – ed il ricavo conseguito alla vendita dei prodotti ottenuti con il processo produttivo.

Quando simili operazioni gestionali sono in corso di svolgimento al termine del periodo è, quindi, inevitabile considerare la suddetta logica – per quanto astratta – correlazione al fine di valutarne il contributo alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura ovvero a quello dell'esercizio successivo.

Le operazioni correlative afferenti il ciclo operativo possono presentare differenti peculiarità rispetto a:

- ✘ svolgimento temporale **difforme** ovvero **uniforme**: nel primo caso si tratta di operazioni correlative – appartenenti quasi esclusivamente al ciclo operativo – la cui valutazione prescinde dal momento preciso in cui hanno avuto inizio (nel periodo in chiusura) ed in cui avranno termine (nel periodo successivo), mentre nel secondo caso si tratta di operazioni correlative, afferenti tanto al ciclo operativo (fitti attivi e passivi) quanto al la cui valutazione risente logicamente dell'andamento proporzionale rispetto al tempo secondo il quale esse si dispiegano;
- ✘ maturazione economica **totale** ovvero **parziale** : nel primo caso si tratta di operazioni correlative che, per ragioni diverse, si considerano economicamente concluse ancorché la loro fine non sia stata ancora contabilizzata (costi o ricavi ancora da rilevare per servizi già goduti o resi quali, ad esempio, i salari e gli stipendi del mese di dicembre che saranno contabilizzati nei primi giorni dell'anno successivo, ma anche materie acquistate di cui se ne accerti l'impossibilità di utilizzo futuro), mentre nel secondo caso si tratta di operazioni che possono riguardare il ciclo operativo (fitti relativi a periodi che interessano due esercizi consecutivi), ma anche il ciclo finanziario (interessi maturati su prestiti, attivi o passivi, per periodi che interessano esercizi successivi) nonché le unità economiche particolari (interessi maturati sulle cedole in corso di maturazione alla fine del periodo amministrativo).

Le operazioni correlative aventi svolgimento temporale uniforme non sollevano gravi problemi estimativi poiché il costo ovvero il ricavo di competenza dell'esercizio in chiusura viene agevolmente determinato applicando un semplice criterio di proporzionalità temporale; in tal modo, si determinano, infatti, i **risconti** od i **ratei** a seconda che l'operazione, rispettivamente, abbia già avuto ovvero non abbia avuto manifestazione contabile durante il periodo amministrativo.

Analogamente, non comportano difficoltà estimative nemmeno le operazioni correlative aventi svolgimento **difforme** rispetto al tempo, purché totalmente maturate in senso economico com'è il caso, ad esempio, delle spese e dei proventi presunti.

Le operazioni correlative aventi andamento **difforme** rispetto al tempo e che non siano totalmente maturate in senso economico sono, tipicamente, le **giacenze di magazzino**: operazioni gestionali afferenti il ciclo operativo il cui contributo alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura – nonché di quello dell'esercizio successivo – implica il compimento di un processo estimativo complesso.

Anche le operazioni pluriennali – per definizione in corso di svolgimento, attesa la loro poliennale durata – richiedono particolare attenzione nel compimento delle valutazioni di fine periodo, le quali devono necessariamente ispirarsi alla logica sottesa alla specifica configurazione di reddito di esercizio prescelta. In particolare, si può anticipare che la valutazione delle operazioni pluriennali conduce alla determinazione delle quote di ammortamento da imputare all'esercizio nonché, talvolta, del valore assegnabile ai fattori pluriennali costruiti in economia.

Infine, per quanto attiene alle operazioni in corso relative alle attività finanziarie (UEP) si possono verificare due situazioni estimative: la determinazione dei ratei attivi per gli interessi connessi alle cedole in corso di formazione che esprimono operazioni aventi svolgimento uniforme rispetto al tempo nonché la determinazione del valore attribuito alle **rimanenze di titoli in portafoglio** che, da un punto di vista logico, è assimilabile a quello assegnabile alla giacenze di magazzino; anche i titoli obbligazionari, infatti, sono destinati a permanere nel patrimonio aziendale per tempi piuttosto brevi, giacché il loro acquisto è finalizzato al fronteggiamento dei rischi finanziari.



3. Il reddito di esercizio nella concezione prelevabile

La determinazione del reddito di esercizio implica necessariamente la quantificazione dei **valori stimati** relativi alle operazioni in corso di svolgimento che, unitamente a quelle concluse nel periodo amministrativo, concorrono alla sua formazione.

Pertanto, è imprescindibile l'espletamento di un processo estimativo, da compiersi alla fine periodo amministrativo, il quale richiede il compimento di valutazioni – intrinsecamente soggettive – tese a stabilire la misura in cui le operazioni in corso possono o debbono contribuire alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura. I costi ed i ricavi che, nel loro insieme, costituiscono i componenti di competenza del reddito di esercizio sono:

- * **quantità oggettive** (i costi ed ai ricavi rilevati numericamente durante il periodo amministrativo) riferite ad operazioni gestionali totalmente maturate in senso economico;
- * **quantità stimate** (costi e ricavi rilevati al termine del periodo amministrativo a seguito del processo estimativo appositamente compiuto) relative ad operazioni gestionali non totalmente maturate in senso economico ovvero maturate totalmente, ancorché non ancora contabilizzate.

È la presenza inevitabile delle quantità stimate ad impedire che il reddito di esercizio possa essere determinato con assoluta precisione ed esattezza; esso invece, come già si è detto, può assumere infinite configurazioni – cioè a dire infiniti valori ed infiniti significati – in ordine alla modalità adottata per compiere l'astrazione che conduce a stabilire la maturazione economica delle operazioni in corso di svolgimento alla fine del periodo e, di conseguenza, a determinare i componenti reddituali di competenza dell'esercizio attraverso i quali esse sono espresse.

D'altra parte, il processo estimativo di fine periodo può essere efficacemente compiuto solo se è teso alla determinazione del reddito di esercizio in una prescelta configurazione. In effetti, **dalla preliminare scelta della configurazione da far assumere al reddito di esercizio discende, non solo la metodologia di assestamento contabile e la connessa struttura di conto economico, ma anche – e soprattutto – la logica del processo estimativo di fine periodo grazie alla quale si giunge alla determinazione delle quantità stimate che concorreranno alla sua formazione**. Se così non fosse, la soggettività insita in ogni valutazione diverrebbe puro arbitrio: solo l'ispirazione entro una salda griglia concettuale – formalizzata nella configurazione di reddito di esercizio – può correttamente dirigere ed orientare il ragionamento estimativo.

L'apprezzamento della maturazione economica che conduce alla determinazione delle quantità stimate che formano il reddito di esercizio riposa, infatti, sulle ipotesi introdotte relativamente al probabile esito delle operazioni in corso, al variare delle quali varia, per logica conseguenza, la misura che esprime la maturazione economica e, dunque, il valore assegnato al componente, positivo o negativo, di reddito.

Come si è anticipato, il **reddito prelevabile (o da apportare)** è la configurazione che viene determinata allorché il suo destinatario ideale sia il soggetto economico di cui si vogliono **tutelare gli interessi subiettivi nonché soddisfare le esigenze cognitive**.

Essendo il soggetto economico colui che, più di ogni altro finanziatore con vincolo di proprietà, ha investito e rischiato nell'impresa, è logico supporre che egli sia interessato a preservarne e potenziarne le condizioni prospettiche di equilibrio. Pertanto, si assume fondatamente che tale configurazione di reddito di esercizio, ispirata alle esigenze del soggetto economico, sia volta ad assicurare probabilisticamente la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa, attraverso una valutazione delle operazioni in corso di svolgimento alla fine del periodo che privilegia la salvaguardia della redditività futura, anche a scapito dell'attuale.

In effetti, visto l'interesse manifestato dal soggetto economico, il processo logico dell'astrazione – da cui deriva il ragionamento che conduce alla determinazione delle quantità stimate espressive delle operazioni in corso di svolgimento alla fine del periodo – deve, conseguentemente, essere svolto avendo massima e prioritaria attenzione alla difesa delle condizioni prospettiche di equilibrio ritenute indispensabili a garantire la continuità della vita aziendale.

Pertanto, nell'espletamento del processo estimativo di fine periodo, le operazioni in corso devono essere considerate tenendo conto anzitutto degli effetti che l'attribuzione del loro contributo alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura recherà sull'auspicabile futura creazione della ricchezza.

Il reddito di esercizio nella configurazione prelevabile (o da apportare) non è, banalmente, il reddito destinato al prelievo se è positivo ovvero destinato al reintegro se negativo bensì rappresenta – proprio per la logica che sottende la determinazione dei suoi componenti positivi e negativi – **il massimo valore che può essere prelevato pur preservando la continuità della vita aziendale** ovvero **il minimo valore che deve essere apportato affinché siano ripristinate le perdute condizioni di equilibrio**.

L'apprezzamento delle operazioni in corso di svolgimento deve, dunque, essere attento agli effetti delle scelte estimative compiute che si rifletteranno sugli esercizi futuri: si vuole cioè in tutti i modi evitare di lasciare indesiderate "eredità" ai futuri esercizi, tali da gravare eccessivamente la futura gestione, deprimendone la redditività, cosicché essa non riesca a creare valore sufficiente a mantenere e potenziare le condizioni di autosufficienza economica. Pertanto, le scelte estimative di fine periodo:

- ✗ non devono accollare ai futuri esercizi oneri troppo gravosi rispetto alle prospettive gestionali, cioè non devono rinviare agli esercizi futuri oneri più ingenti di quelli che si presume fondatamente potranno essere sopportati;
- ✗ non devono privare gli esercizi futuri di proventi di cui essi non potranno fare a meno se non rinunciando – il che sarebbe incoerente rispetto alla finalità del reddito prelevabile – al mantenimento delle condizioni prospettiche di equilibrio.

Il processo logico-estimativo che conduce alla determinazione del reddito di esercizio prelevabile si connota, dunque, per l'atteggiamento prudenziale con il quale sono riguardate le operazioni in corso di svolgimento la cui maturazione economica – ed i connessi componenti reddituali che ne sono l'espressione – deve essere accertata alla luce di un'attenta valutazione e pianificazione della gestione futura.


Pertanto, anche la definizione della competenza economica dei costi e dei ricavi con riferimento alle operazioni in corso di svolgimento al termine del periodo amministrativo assume, nell'ambito di tale configurazione di reddito, un significato così esplicitabile:

- ✗ se un'operazione in corso di svolgimento è espressa da un costo, quest'ultimo **deve essere** di competenza dell'esercizio in chiusura **se e nella misura in cui** il suo rinvio si rivelasse pregiudizievole ai futuri svolgimenti gestionali, in quanto il suo rinvio impedirebbe od ostacolerebbe il raggiungimento o il potenziamento delle condizioni prospettiche di equilibrio economico;
- ✗ se un'operazione in corso di svolgimento è espressa da un ricavo, quest'ultimo **può essere** di competenza dell'esercizio in chiusura **se e nella misura in cui** la sua anticipazione non danneggi i futuri svolgimenti gestionali, nel senso che la sua anticipazione non impedisce né ostacola il raggiungimento o il potenziamento delle condizioni prospettiche di equilibrio economico.

In sintesi, al fine di determinare correttamente il reddito di esercizio nella configurazione prelevabile, la maturazione economica delle operazioni in corso di svolgimento è stabilita considerando anzitutto e so-

prattutto gli effetti che tale scelta comporterà sull'economia degli esercizi a venire; in tale modo, il concetto di competenza economica dei costi e dei ricavi risulta logicamente definito (Schema 3).

Schema 3 – La competenza economica dei costi e dei ricavi



Le operazioni in corso di svolgimento che, per la loro peculiare natura, necessitano particolare attenzione nell'espletamento del processo estimativo sono le **giacenze di magazzino** – e, per analogia, anche quelle relative alla attività finanziarie in portafoglio, benché siano meno problematiche – e soprattutto le **operazioni pluriennali** che originano la quantificazione dei valori stimati, quali le quote di ammortamento e le costruzioni in economia, in fase di lavorazione oppure già ultimate.

Pur nella diversità delle tipologie, tutte le operazioni appena citate si caratterizzano per aver avuto **inizio** – nel periodo o, addirittura, in precedenti periodi per quel che attiene ai fattori pluriennali – con la rilevazione contabile di **uno o più costi**:

- ✘ per le giacenze di magazzino, essendo operazioni correlative, si tratta di uno o più singoli costi in attesa di ricevere il correlativo ricavo che si conseguirà – presumibilmente – nel prossimo periodo con la vendita dei prodotti ottenuti al termine del processo produttivo, dopo aver sostenuto – verosimilmente – ulteriori costi direttamente o indirettamente connessi al disinvestimento stesso;
- ✘ per le attività finanziarie in portafoglio, essendo anch'esse operazioni assimilabili a quelle correlative, si tratta del costo – definito dal corso secco o, più raramente, *tel quel* riscontrato alla data della negoziazione – rilevato al momento del loro acquisto al quale si può correlare logicamente il ricavo di vendita che si rileverà allorché i titoli verranno ceduti per generare la liquidità necessaria al fronteggiamento di sopraggiunti rischi finanziari;
- ✘ per le operazioni pluriennali, invece, si tratta di uno o più costi ai quali corrisponde una massa indistinta di ricavi, tale cioè da non consentire una diretta e puntuale correlazione logica per quanto sempre astratta: i fattori pluriennali, infatti, siano essi acquistati da terze economie o costruiti all'interno dell'impresa, sono destinati a fornire un servizio economico durevole che si traduce con la realizzazione di una produzione destinata al mercato.

Pertanto, **tali operazioni in corso comportano tutte la valutazione dell'opportunità o meno di rinviare al futuro** – nelle diverse forme contabili – **valori che incideranno sulla formazione del reddito dell'esercizio successivo** (operazioni correlative) **o dei redditi degli esercizi successivi** (operazioni pluriennali).

Il valore assegnato alle giacenze di magazzino contribuisce positivamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura – essendo contabilmente rappresentato come un costo sospeso finale – mentre incide negativamente sulla quantificazione del reddito dell'esercizio successivo. D'altra parte, il valore assegnato alle rimanenze di magazzino – come a quelle di portafoglio – concorre anche a formare le attività iscrivibili nello Stato patrimoniale alla fine del periodo amministrativo; pertanto, maggiore è il valore asse-

gnato alle giacenze di magazzino o alle attività finanziarie, maggiore si dimostrerà – a parità di ogni altre condizione – l'entità del patrimonio aziendale stimato alla fine dell'anno.

Con riferimento ai fattori pluriennali utilizzati nel periodo, il valore da imputare all'esercizio costituisce, ovviamente, la porzione di un costo comune – di acquisto ovvero di produzione – da ripartire, secondo una logica rispettosa delle finalità sottese al reddito prelevabile (o da apportare), tra l'esercizio in chiusura ed i successivi; pertanto, dallo stesso ragionamento discendono la quota di ammortamento da imputare all'esercizio in chiusura nonché quelle che – capitalizzate – necessariamente dovranno essere addossate agli esercizi futuri, per tutti gli anni di presunta vita utile del fattore pluriennale oggetto di valutazione. A parità ed invarianza di condizioni, dunque, minore è la quota imputata all'esercizio in chiusura, maggiori saranno quelle future, con conseguente detrimento dei redditi dei relativi esercizi.

D'altra parte, anche il valore riconosciuto alle costruzioni in economia implica, di fatto, una valutazione che impatterà sulla formazione anche dei redditi dei successivi – e, sovente, numerosi – esercizi. È evidente, infatti, che il valore complessivamente attribuito, ad esempio, alla combinazione produttiva allestita in economia costituisce il costo comune da ripartire, imputandolo ai vari esercizi futuri attraverso la rilevazione a fine periodo delle rispettive quote di ammortamento, cioè di componenti negativi del reddito di esercizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si evince che, volendo preservare le condizioni prospettiche di equilibrio, la logica sottesa alla determinazione del reddito di esercizio impone necessariamente di individuare **prudenziali valori-limite** che delimitino una soglia non valicabile in quanto espressione della massima capacità degli esercizi futuri – coinvolti nello svolgimento dell'operazione in corso – di sopportare i costi relativi alle operazioni oggetto di valutazione.

Tale prudenziale valore-limite, che costituisce il **teorico riferimento** nella valutazione delle suddette operazioni, è sintetica espressione della capacità dell'esercizio futuro ovvero degli esercizi futuri di sopportare i costi ad esso o ad essi rinviabili. Tale valore, variamente determinato a seconda che riguardi operazioni correlative ovvero pluriennali, rappresenta il **presunto realizzo futuro** connesso alla prosecuzione del loro svolgimento nonché alla loro ragionevole e prevedibile conclusione.

Il **valore di presunto realizzo** è denominato **diretto** se riferito alle operazioni correlative, mentre viene detto **indiretto** se relativo alle operazioni pluriennali; in entrambi i casi **rappresenta il massimo valore rinviabile al futuro ovvero ai futuri esercizi in quanto è determinato nell'ottica di preservare l'equilibrio prospettico della gestione, tenendo conto esclusivamente delle condizioni produttive dell'impresa.**

Tuttavia, non va trascurato che la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa implicano il mantenimento e, anzi, il potenziamento delle condizioni di competitività: non si può, cioè, prescindere dai probabili comportamenti – attivi o reattivi – dei concorrenti che operano sugli stessi mercati e, dunque, si contendono gli stessi clienti. Di conseguenza, al fine di assegnare il corretto valore alle operazioni in corso di svolgimento nel rispetto della logica sottesa al reddito di esercizio prelevabile, occorre tenere nella dovuta considerazione ogni informazione utile a prevedere le scelte dei *competitors* di riferimento, così da non rinviare ad un futuro – prossimo o remoto a seconda delle operazioni in corso oggetto di valutazione – con oneri più gravosi di quelli dei concorrenti.

Accanto al valore di presunto realizzo – diretto ed indiretto – che costituisce il riferimento teorico, va considerato anche il **costo attuale di riacquisto** ovvero il **costo attuale di riproduzione** che rappresenta l'onere rinvio al futuro dalle imprese entrate recentemente nell'arena competitiva. In effetti, il costo attuale di riacquisto non è altro che il costo desunto dal mercato alla fine del periodo amministrativo per l'acquisizione di un fattore – a veloce o a lento ciclo di utilizzo – in tutto analogo a quello oggetto di valutazione che ipotetiche imprese concorrenti potrebbero sostenere; analogamente, il costo attuale di riproduzione non è altro che l'onere che le medesime ipotetiche imprese concorrenti dovrebbero sostenere qualora avviassero la produzione del bene oggetto di valutazione alla fine del periodo amministrativo, desunto dall'andamento dei prezzi relativi ai fattori impiegati in tale realizzazione.

In sintesi, nella logica del reddito di esercizio prelevabile il massimo valore rinviabile al futuro o ai futuri esercizi è dato dal **minore tra il valore di presunto realizzo, il costo attuale – di riacquisto ovvero di riproduzione – ed il costo sostenuto**, rilevato contabilmente al manifestarsi della relativa variazione numeraria.